

Legge regionale 07 maggio 1996 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme urgenti in materia di personale.

Art. 16

(Soppressione del parere del Consiglio organizzativo)

1. Con riferimento al disposto di cui agli articoli 60, comma 3, e 78 della legge regionale 18/1996, la fase procedimentale del parere del Consiglio organizzativo deve intendersi soppressa - ove non ancora esperita - anche con riguardo ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge medesima.